


28				
	DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE		EMAIL	
29				
	DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE		EMAIL	
30				
	DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE		EMAIL	
31				
	DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE		EMAIL	
32				
	DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE		EMAIL	
33				
	DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE		EMAIL	
34				
	DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE		EMAIL	
35				
	DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE		EMAIL	

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto (nome e cognome) _____ (qualifica e ufficio) _____
 certifico che le n. _____ (_____) firme, apposte in mia presenza dai sottoscrittori sopra
 elencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche.

_____, il _____

 (timbro e firma)



CERTIFICAZIONE ELETTORALE


Comune di _____

Si certifica che i cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune, al numero indicato per
 ciascuno di essi in corrispondenza della relativa sottoscrizione.

_____, il _____

Il Sindaco (o il funzionario delegato)

 (timbro e firma)



PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Iniziativa annunciata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 241 del 08-10-2021	VIDIMAZIONE <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> BOLLO </div> _____, il _____ Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale
---	---

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71,
 secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALARIO MINIMO

- Art. 1 (Introduzione del Salario Minimo)**
- Al fine di dare attuazione all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.
 - Il salario minimo orario ha lo scopo di garantire la dignità della persona e di favorire la realizzazione professionale e sociale del lavoratore, attraverso l'inclusione sociale dei lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto della disuguaglianza e dell'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.
- Art. 2 (Definizione del Salario Minimo)**
- Il salario minimo orario è la retribuzione minima, su base oraria, espressa in euro, dovuta ad ogni lavoratore, a prescindere dalla tipologia contrattuale e dal tipo di lavoro svolto.
 - Le retribuzioni tabellari dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, prevalgono e sostituiscono automaticamente e in modo vincolante il salario minimo di cui al comma precedente qualora siano superiori.
 - Il salario minimo orario è sempre valido e vincolante laddove sia assente un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o tale contratto preveda compensi orari minimi inferiori.
 - I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che prevedono una retribuzione inferiore al salario minimo determinato ai sensi della presente legge, sono oggetto di nuova contrattazione collettiva entro novanta giorni dalla sua approvazione.
 - I datori di lavoro sono responsabili della corretta applicazione delle norme sul salario minimo orario tenendo in considerazione e confrontando i minimi tabellari per ciascuna posizione retributiva con il livello del salario minimo in vigore.
- Art. 3 (Determinazione)**
- In sede di prima applicazione di questa norma, il salario minimo orario è stabilito pari a 8,50 euro all'ora, oltre ai ratei ultramensili, al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.
 - Successivamente, alla prima revisione, il salario minimo orario è determinato in una misura pari al sessanta per cento del salario orario mediano come rilevato da ISTAT mediante l'indagine mensile sulle retribuzioni contrattuali.
 - Le previsioni di cui al comma 1 e 2 si applicano anche alle collaborazioni organizzate dal committente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.
- Art. 4 (Aggiornamento periodico del salario minimo orario)**
- L'importo del salario minimo orario è aggiornato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza triennale, sentite le parti sociali e tenuto conto delle rilevazioni mensili dell'ISTAT mediante l'indagine sulle retribuzioni contrattuali ed è rideterminato secondo il criterio di cui al precedente articolo 3, comma 2.
- Art. 5 (Inefficacia di accordi elusivi e responsabilità solidale del committente)**
- Qualsiasi accordo teso ad eludere la normativa di cui alla presente legge o ad impedire al lavoratore di percepire il salario minimo orario è considerato privo di efficacia.
 - Il committente, pubblico e privato, che affidi l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a terzi affidatari, ove questi ultimi non siano in regola con le norme di cui alla presente legge, è solidalmente responsabile entro il termine di due anni dalla cessazione del rapporto per la corresponsione al lavoratore delle differenze retributive maturate.
- Art. 6 (Sanzioni)**
- Il datore di lavoro che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'applicazione del salario minimo orario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000 per ogni lavoratore e per ogni mese retribuito in misura inferiore al salario minimo. In relazione alla violazione di cui al presente articolo, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
 - L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 comporta l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, per due anni decorrenti dall'accertamento della violazione.
 - I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1 sono destinati a un fondo ad hoc per il potenziamento del servizio ispettivo di Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS e INAIL.
- Art. 7 (Efficacia)**
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il salario minimo orario è obbligatoriamente applicato a tutti i contratti in essere.
- Art. 8 (Delega in materia di repressione del lavoro nero e riduzione cuneo fiscale)**
- Il Governo si impegna, attraverso la riorganizzazione efficace e la formazione delle proprie risorse professionali e tecniche, nonché rivedendo il D.Lgs. 149/2015 e restituendo a INPS e INAIL la facoltà di assumere propri ispettori, alla creazione di misure puntuali ed efficaci, per controlli puntuali ed inasprimento delle sanzioni, alla repressione del c.d. "lavoro nero" e al contrasto dell'evasione contributiva e assicurativa.
- Il Governo si impegna, inoltre, alla previsione e realizzazione di contestuali misure di decontribuzione che riducono il "cuneo" tra costo e reddito di lavoro per un periodo di tre anni e per le fasce retributive più basse, adottando opportuni criteri di progressività in funzione del reddito medesimo.

Informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 13 Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale Protezione Dati ("RGPD")

I dati personali rilasciati volontariamente dalla persona che sottoscrive il presente modulo di raccolta firme per la sopra indicata proposta di legge di iniziativa popolare sono trattati da POSSIBILE, quale titolare del trattamento, con sede in via Balbis n. 13 10144 Torino, per lo svolgimento delle attività necessarie alla presentazione della proposta in Parlamento ai sensi dell'art. 71 comma 2 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970 n. 352 nonché delle ulteriori norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Tale trattamento avviene con le modalità e nei termini di cui al regolamento UE 679/2016 indicati specificamente nell'informativa completa sul trattamento dei dati personali consultabile presso il banchetto della raccolta firme e sul sito internet possibile.com in cui è riportata ogni ulteriore indicazione per l'esercizio da parte della persona interessata dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali ed eventuale reclamo al garante della Privacy.

N.	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti [eventualmente indirizzo] EMAIL	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
1					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
2					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
3					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
4					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
5					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
6					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
7					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
8					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
9					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
10					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
11					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
12					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
13					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	

14					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
15					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
16					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
17					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
18					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
19					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
20					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
21					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
22					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
23					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
24					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
25					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
26					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	
27					
			DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	EMAIL	